



Comune di Pavone Canavese

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU
STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA

Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24

Deliberazione Consiglio Provinciale n. 338/13200 del 31 marzo 1998

modificata dalla Delibera del Consiglio Metropolitano n. 24 del 25/05/2022

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 5/06/2025

Sommario

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente	3
Art. 2 - Disciplina del servizio	3
Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.	4
Art. 4 - Titoli preferenziali	5
Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.	6
Art. 6 - Contenuti del bando	7
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	7
Art. 8 - Sostituzione alla guida e mantenimento della titolarità dell'autorizzazione in presenza di cause ostative sopravvenute	8
Art. 9- Durata dell'autorizzazione	9
Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione	9
Art. 11 - Inizio del servizio	10
Art. 12 – Sanzioni	10
Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione	12
Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione	12
Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	13
Art. 16 - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative	14
Art. 17 - Numero delle autorizzazioni da rilasciare	15
Art. 18 - Caratteristiche degli autoveicoli. Verifica e revisione	15
Art. 19 - Sostituzione dell'autoveicolo	16
Art. 20 - Tariffe	16
Art. 21 - Svolgimento del Servizio – Foglio di servizio	17
Art. 22 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	19
Art. 23 - Trasporto di persone con disabilità	19
Art. 24 - Divieti per i conducenti e Obblighi dei titolari di autorizzazione	20
Art. 25 - Comportamento degli utenti	20
Art. 26 - Reclami	21
Art. 27 – Parere di conformità sulle deliberazioni comunali	21
Art. 28 - Commissione Consultiva Comunale	21
Art. 29 - Disposizioni finali	23
Riferimenti legislativi	23
Allegato A Contrassegno da portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore	25
Allegato B Targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile	26
Allegato C Foglio di servizio	27
Allegato D Modello per le segnalazioni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione	28
Allegato E Modello per le segnalazioni alla Camera di Commercio	29

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - c) dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - d) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente
 - e) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) dal D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - h) L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.lgs. 19/11/1997 n. 422";
 - i) dal decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del **foglio di servizio elettronico** ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta e ne individua le specifiche tecniche;

j) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale e disporre nell'ambito del territorio comunale della sede operativa e di adeguata rimessa, come definita all'art. 21, comma 2.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) e richiamato nell'art. 17 del presente regolamento.
3. L'istanza di autorizzazione comunale per esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere presentata al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale stessa.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente;
5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
7. Nella domanda, a cui dovrà essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:
 - a) Cognome e nome;
 - b) Codice fiscale;

- c) Luogo e data di nascita;
 - d) Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa;
 - e) Cittadinanza;
 - f) Denominazione e/o ragione sociale;
 - g) Partita IVA.
8. Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
- a) data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
 - b) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea, nella SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO, riportando gli estremi dell'iscrizione;
 - d) di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
 - e) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
 - f) di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.
10. Le autovetture, adibite al servizio pubblico di noleggio da rimessa, dovranno essere contraddistinti da un contrassegno approvato dal Comune da applicarsi in modo ben visibile nella parte posteriore dell'autoveicolo e recante la scritta SERVIZIO PUBBLICO NOLEGGIO DA RIMESSA N....

Art. 4 - Titoli preferenziali

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i

titoli preferenziali dovrà essere inserito quello di:

- di essere stato dipendente o sostituto alla guida di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

2. La valutazione dei titoli verrà espletata dai componenti della commissione prevista dall'articolo 28.

Art. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale al momento di presentazione dell'istanza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.L.vo 159/2011 ovvero risultano sottoposti a procedimento di prevenzione, salvo parere favorevole dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - e) in ogni altro caso in cui specifiche disposizioni di legge escludano la possibilità di svolgere il servizio al soggetto che ha presentato la domanda.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per

reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
 - b) avere trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni redatto in sede di Commissione Consultiva Comunale sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.
2. Altri eventuali contenuti facoltativi del bando possono essere stabiliti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune a firma del Responsabile del Servizio nel rispetto delle norme e procedure previste dal

presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune:
 - a) L'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
 - b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.Nel medesimo termine andrà comprovata:
 - a) la proprietà o la disponibilità in leasing o mediante noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente mediante esibizione della carta di circolazione;
 - b) la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge mediante esibizione della relativa polizza;
 - c) la disponibilità nel territorio del Comune di Pavone Canavese di una rimessa, attraverso la quale l'utenza può accedere al servizio mediante idonea documentazione;
 - d) l'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale.
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Città Metropolitana di Torino ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8 - Sostituzione alla guida e mantenimento della titolarità dell'autorizzazione in presenza di cause ostative sopravvenute

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.
2. Al titolare di autorizzazione è fatto obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque non

oltre 30 giorni, al Comune la sostituzione alla guida nei casi di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

3. Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n.21/92.

Art. 9- Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare periodicamente la permanenza in capo ai titolari dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo nulla-osta del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti di idoneità morale e professionale, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, previo assenso degli altri eredi aventi pari titolo, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, previo nulla-osta del Comune, ad altri, designati dagli eredi aventi titolo di cui sopra, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo

restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 - Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.
3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Locale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.
5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura.
6. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo; inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.
7. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

Art. 12 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall' art. 85, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e

successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, unitamente alle sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione ove ne ricorrano i presupposti, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.
2. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Le seguenti violazioni sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00:
 - 1) in caso di violazione delle norme che regolano il trasporto di persone con disabilità ai sensi dell'art. 23 del Regolamento;
 - 2) violazione dell'art. 11, comma 6, per mancata detenzione a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
 - 3) violazione dell'art. 18, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - 4) autoveicolo che non si trova nel dovuto stato di manutenzione e decoro ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Regolamento;
 - 5) mancato rispetto dei divieti e degli obblighi di cui all'art. 24;
 - 6) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 18 comma 2;
 - 7) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del cartello con le indicazioni necessarie per presentare il reclamo così come previsto dall'art. 26;
 - 8) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
 - 9) ingiustificata sospensione del servizio;
 - 10) non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del presente Regolamento;
 - 11) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 2000 n.1;
 - 12) mancata comunicazione all'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione di tutte le variazioni rilevanti per il servizio, quali a titolo esemplificativo, la variazione della sede e delle rimesse, anche di quelle situate nel territorio di altri Comuni, entro 30 giorni dalla variazione;
 - 13) mancata comunicazione al Comune delle sostituzioni alla guida di cui all'art. 8 ;

- 14) agli utenti che contravvengono ai divieti previsti dall'art. 25;
- 15) mancata riconsegna dell'autorizzazione in caso di cessazione dell'attività e di mancato subentro.
- 16) mancata consegna dell'autorizzazione al Comune in caso di sospensione del servizio;

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo minimo di un mese e non superiore a sei mesi, salvo che la legge preveda un termine più lungo, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto di persone con disabilità così come previste ai sensi dell'art. 23;
 - b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12 senza considerare le violazioni contestuali poste in essere con un'unica condotta;
 - c) durante il periodo di sospensione dal Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura disposto dalla Camera di Commercio a seguito della comunicazione delle violazioni relative allo svolgimento del servizio accertate in via definitiva dagli organi della Polizia di Stato e della Polizia Locale;
 - d) perdita di disponibilità della rimessa all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione fino a quando non ne venga ripristinata la disponibilità;
 - e) fermo amministrativo e sequestro amministrativo per lo stesso periodo di indisponibilità dell'autovettura;
 - f) nel caso previsto dall'art. 12, comma 6, secondo periodo del D.Lgs 1998 n.286 e s.m.i per la durata ivi prevista.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previste dall'art. 10;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 13;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 18, comma 6, del presente Regolamento;
 - g) per accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 2000 n.1 e s.m.i.;
 - h) per mancata sostituzione alla guida in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - i) quando risultano accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti dei titolari delle autorizzazioni;
 - j) dopo il secondo accertamento definitivo di servizio abusivo di piazza (taxi) ai sensi dell'art. 86 del Codice della strada;
 - k) nel caso previsto dall'art. 12, comma 6 secondo periodo, del D.Lgs. 1998 n.286 e s.m.i.;
 - l) mancato ripristino della disponibilità della rimessa dopo il periodo massimo di 6 mesi di sospensione.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza e alla Città Metropolitana di Torino per la tenuta dell'Anagrafe provinciale.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente, con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento tempestivamente:
- a) per inosservanza degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7;

- b) per ingiustificata mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 10.
 - e) per cancellazione dal Ruolo dei conducenti Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura disposta dalla Camera di Commercio a seguito della comunicazione delle violazioni commesse durante lo svolgimento del servizio accertate in via definitiva dagli organi della Polizia di Stato e della Polizia Locale;
 - f) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Città Metropolitana di Torino per la tenuta dell'Anagrafe provinciale.

Art. 16 - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento è disposta dal Comune che l'ha rilasciata; il Responsabile dell'Ufficio competente è incaricato di adottare le misure opportune per la puntuale istruttoria del procedimento.
2. Sulla base dell'esposto ricevuto o della Relazione di servizio della Polizia Locale, l'Ufficio provvede, entro i successivi 30 giorni, a dare notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 07.08.1990, mediante comunicazione personale al noleggiatore interessato e, se diverso da tale soggetto (ad esempio in caso di sostituto alla guida o di collaboratore familiare) al titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare l'accaduto, invitandolo contestualmente a produrre per iscritto tutte le osservazioni o deduzioni ritenute utili al riguardo.
3. L'interessato al procedimento è tenuto a fornire, in forma scritta, gli opportuni chiarimenti entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione a mezzo PEC dell'avvio del procedimento disciplinare. Entro il suddetto termine può chiedere l'audizione personale.
4. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio competente definisce il procedimento disciplinare, previo esame dei fatti contestati e dell'eventuale audizione personale dell'interessato in sede di Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 28 del presente regolamento, ove costituita. Entro i successivi 105 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei

chiarimenti di cui al comma 3, e comunque nel caso in cui tali chiarimenti non fossero forniti o fossero forniti tardivamente, entro 120 giorni dalla data della comunicazione a mezzo PEC d'avvio del procedimento, l'Ufficio competente conferma o revoca le sanzioni amministrative pecuniarie ed eventualmente applica la sospensione, la revoca, o la decadenza riconducibili al caso.

5. Qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, l'Ufficio dispone l'archiviazione del caso dandone comunicazione scritta via PEC all'interessato.
6. Nel caso in cui sia in corso un procedimento penale per reati commessi nell'esercizio della professione dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi legittimi sostituti, il responsabile del procedimento si deve astenere da qualunque decisione in merito fino alla conclusione del procedimento penale. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto fino alla comunicazione dell'esito del procedimento penale.
7. La sanzione amministrativa della sospensione viene irrogata insieme alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 12 del Regolamento, e viene graduata tenendo conto della gravità della violazione desunta dai seguenti elementi: a) grado di negligenza, b) rilevanza degli obblighi violati, c) intenzionalità del comportamento, d) grado di danno causato agli utenti o a terzi, ovvero del disservizio determinato; e) sussistenza di circostanze aggravanti.

Art. 17 - Numero delle autorizzazioni da rilasciare

1. Il numero delle autorizzazioni di noleggio di competenza del Comune di Pavone Canavese da rilasciare nel periodo di efficacia della misura è stato fissato dalla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio secondo il dettato dell'art. 3 della LR 24/95.

Art. 18 - Caratteristiche degli autoveicoli. Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B;
 - c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti

al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Locale, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Locale o gli uffici comunali per le rispettive competenze, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) per l'aggiornamento dell'anagrafe delle autorizzazioni.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso e comunque non superiore a sei mesi, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

Art. 19 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Locale.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino.

Art. 20 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. Nel rispetto di tali disposizioni, il Comune può prevedere

l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, persone con disabilità, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.

Art. 21 - Svolgimento del Servizio – Foglio di servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. La sede operativa del vettore, che può anche coincidere con la rimessa e la sede legale, e almeno una rimessa, deve essere situata nel territorio del Comune di Pavone che rilascia l'autorizzazione. Il vettore può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Città Metropolitana di Torino, dandone comunicazione al Comune dove è stata aperta l'ulteriore rimessa ed al Comune di Pavone che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 giorni dall'apertura dell'ulteriore rimessa.

Per rimessa si intende un'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, e può essere isolata (costruita e destinata esclusivamente a tale scopo) o adiacente ad edifici destinati ad altri usi, e deve avere dimensioni adeguate al ricovero dell'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. Le nuove costruzioni devono rispettare le Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. Comunale. In ogni caso, non sono considerate rimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Le rimesse con superficie complessiva superiore a 300 m² devono rispettare, inoltre, le disposizioni del D.M. 15 maggio 2020 (G.U. 23 maggio 2020, n.132). La Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale dovranno procedere, in maniera congiunta e ognuno per gli aspetti di competenza, ad effettuare un sopralluogo preventivo presso ogni singola autorimessa mirato ad accertarne l'idoneità all'uso.

3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.
4. Il servizio va svolto all'interno del territorio della Città Metropolitana di Torino.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelievo e l'arrivo a destinazione possono avvenire anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Torino. In caso di mancato funzionamento del foglio di servizio in formato elettronico, redatto secondo le specifiche stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, lo svolgimento del servizio deve essere registrato nel foglio di servizio in formato cartaceo predisposto secondo l'allegato C al presente Regolamento.
6. Il Foglio di servizio in formato cartaceo riporta:

- a. la targa del veicolo;
- b. generalità del conducente;
- c. data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e. dati del fruitore del servizio;
- f. il codice del libretto che contiene i fogli di servizio;

Il foglio di servizio in formato cartaceo viene compilato su un'unica pagina di un libretto di n.50 pagine numerate progressivamente da compilare in doppia coppia ricalcante. Nella copertina iniziale del libretto viene indicato un codice che va riportato su tutte le pagine. Nella copertina iniziale vanno indicati i km iniziali e finali di utilizzo del blocchetto. Ogni Comune stabilisce il numero massimo di blocchetti rilasciabili per autovettura. Il libretto di n.50 fogli di servizio viene timbrato dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in ogni foglio ricalcante secondo le modalità stabilite da ogni Comune. Il libretto timbrato di n.50 fogli di servizio viene rilasciato per una sola autovettura e ad esso viene associato il numero di targa dell'autovettura medesima. In caso di sostituzione dell'autovettura si procederà al rilascio di un nuovo libretto timbrato di n.50 fogli di servizio associato alla targa della nuova autovettura. Il nuovo libretto nella copertina iniziale dovrà indicare un codice che viene riportato in ogni foglio di servizio oltre ai km iniziali e finali di utilizzo del blocchetto. Nel caso di impresa titolare di più autorizzazioni verranno rilasciati tanti libretti di fogli di servizio quante sono le autovetture autorizzate. Il libretto con i fogli di servizio originali compilati correttamente va tenuto a bordo dell'autovettura per un periodo di almeno 15 giorni, mentre le copie conformi del foglio di servizio ricalcate vanno tenute nella rimessa. Il titolare di autorizzazione che dispone di più rimesse, dovrà indicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la rimessa dove tiene le copie conformi dei fogli di servizio. E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. (art. 11, comma 4ter, Legge 1992 n.21)

7. I Comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio o all'interno di aree a traffico limitato del loro territorio da parte di titolari di autorizzazione di NCC rilasciate da altri Comuni richiedendo la preventiva comunicazione di una autocertificazione attestante la regolarità dell'autorizzazione NCC, i dati riportati nel foglio di servizio, ed eventualmente il pagamento di un importo per l'accesso.
8. È sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

9. Qualora il Comune di Pavone Canavese sia riconosciuto dalla C.C.I.A.A. "comune di minore dimensione" ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.

Art. 22 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 23 - Trasporto di persone con disabilità

1. In attuazione della legge 30.03.71, n. 118, e del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1978, n. 384, il servizio del trasporto di persone con disabilità deve essere svolto in modo da consentire la massima accessibilità degli stessi alle autovetture.
2. I conducenti dovranno fornire assistenza ai soggetti diversamente abili per favorirne l'accesso e la discesa dal veicolo, riponendo inoltre sull'automezzo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità.
10. I conducenti dovranno mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica delle persone con disabilità, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura sicurezza delle porte, ecc.), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.).
11. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutte le persone con disabilità; la causa della disabilità non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento di tali soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità delle persone con disabilità è

effettuato gratuitamente.

3. Il Comune soddisfa le esigenze di mobilità delle persone con disabilità residenti nel suo territorio prevedendo che una autorizzazione NCC sia attrezzata per il trasporto con pedana elettrica.

Art. 24 - Divieti per i conducenti e Obblighi dei titolari di autorizzazione

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) fumare e consumare cibo a bordo dell'autovettura;
 - f) far uso di abbigliamento contrario al decoro.
2. Al titolare di autorizzazione è fatto obbligo di:
 - a) comunicare all'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione tutte le variazioni rilevanti per il servizio, quali la variazione della sede e delle rimesse, anche di quelle situate nel territorio di altri Comuni, entro 30 giorni dalla variazione;
 - b) apporre all'interno dell'autovettura un cartello con le indicazioni necessarie per presentare il reclamo di cui all'art. 26; mantenere l'autovettura in buono stato di conservazione e di decoro in conformità dell'art.18, comma 6, e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) dotare l'autovettura dei contrassegni indicati dall'art. 18, comma 1;
 - d) comunicare tempestivamente al Comune la sostituzione alla guida nei casi di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 25 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;

- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;
- g) fumare a bordo dell'autovettura.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura che indica la sanzione da € 25,00 ad € 500,00 in caso di contestazione da parte dell'Organo di vigilanza.

2. Salva la responsabilità civile ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti per gli utenti darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 26 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, tramite mail PEC inviata al protocollo dell'Ente.
2. All'interno delle autovetture deve essere visibile l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione nonché il numero dell'autorizzazione stessa, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

Art. 27 – Parere di conformità sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni con cui i Comuni modificano i propri regolamenti di NCC o il numero di autorizzazioni da rilasciare in seguito a significative variazioni dei fattori di calcolo relativi al loro territorio, sempre nel rispetto della Metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, vengono sottoposte al preventivo parere di conformità della Commissione Consultiva provinciale sui servizi pubblici non di linea istituita presso la Città Metropolitana di Torino in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6 e 11 della Legge Regione Piemonte 1995 n.24.

Art. 28 - Commissione Consultiva Comunale

1. Per la valutazione delle problematiche riguardanti l'organizzazione e l'esercizio del servizio, l'applicazione del regolamento e l'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva

ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 21/92, così composta:

a) dal Responsabile del servizio o dal Segretario Comunale, che la presiede;

b) dal Comandante o altro membro della Polizia Locale;

c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;

f) da un rappresentante designato dalla Consulta Regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla Legge Regione Piemonte 2009 n 24.

2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
3. La Commissione dura in carica quattro anni. La Commissione è validamente costituita anche in caso di mancata designazione del rappresentante da parte di alcuni dei soggetti indicati nelle lettere da c) ad f) del comma 1. La mancata costituzione della Commissione Consultiva per mancata designazione del rappresentante da parte di tutti i soggetti indicati nelle lettere da c) ad f) del comma 1, va resa pubblica con apposito avviso da inserire nell'Albo Pretorio.
4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere anche senza il parere.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate dall'art. 2, alla legislazione statale e regionale di settore, alla normativa comunitaria, alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento.

Riferimenti legislativi

Legge 75/1958: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.

Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge del D. L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge n. 689 del 24.11.1981 - Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione e s.m.i.

Legge n. 443 del 08.08.85 - Albo imprese artigiane.

Legge Regionale 4 gennaio 2000 n.1 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.

Legge n. 241 del 07.08.90 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Legge n. 21 del 15.01.1992: "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada e s.m.i.

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993).

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

Legge Regione Piemonte 23 febbraio 1995, n.24 Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.

Legge Regione Piemonte 26 Ottobre 2009 n.24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti".

D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136.

D.Lgs. 25 Luglio 1998, n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.

Allegato A Contrassegno da portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore

Allegato A

NUOVO CONTRASSEGNO



NOLEGGIO

Allegato B Targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile

Allegato **B**

NUOVO CONTRASSEGNO



NCC N.

REGIONE PIEMONTE - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI.....

FOGLIO DI SERVIZIO N. __/50

ESTRATTO DAL LIBRETTO CODICE N. __

da tenere a bordo dell'autovettura per almeno 15 giorni per essere esibito agli organi di controllo con copia conforme depositata in rimessa

rilasciato all'impresa (TIMBRO CON I DATI RICHIESTI)

titolare dell'Autorizzazione N. del

associato all'autovettura MODELLO.....TARGA.....

NOME E COGNOME DEL CONDUCENTE _____

DATA INIZIO SERVIZIO _____ ORA INIZIO SERVIZIO _____

CONTACHILOMETRI ALLA PARTENZA _____

LUOGO DI PARTENZA (IN CASO DI PIU' RIMESSE PRECISARE LA RIMESSA)

DESTINAZIONE _____

DATA FINE SERVIZIO _____ ORA FINE SERVIZIO _____

CONTACHILOMETRI ALL'ARRIVO _____

NOTE _____

FIRMA DEL CONDUCENTE _____

DATI DELL'UTILIZZATORE O COMMITTENTE

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE

INDIRIZZO/ SEDE _____

RECAPITO TELEFONICO O INDIRIZZO MAIL _____

REGISTRAZIONE DEL COMUNE

Allegato D

MODELLO PER LE SEGNALAZIONI AL COMUNE CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE

Al Comune di _____
P.E.C. _____

Oggetto: Informativa di accertamento di violazioni nello svolgimento del servizio pubblico di noleggio con conducente

La sottoscritta Autorità di vigilanza _____
con sede in _____ recapito _____

INFORMA

che in data _____ luogo _____ è stato effettuato un controllo sull'autovettura Modello _____ targa _____ autorizzata allo svolgimento del Noleggio con conducente con provvedimento N. _____ del _____ e che durante il controllo sono state accertate le seguenti violazioni:

- VIOLAZIONE DELL'ART. 85 DEL CODICE DELLA STRADA
- VIOLAZIONE DELL'ART. 86 DEL CODICE DELLA STRADA
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11 DELLA LEGGE 1992 N.21 (Violazione degli obblighi di compilazione e tenuta del foglio di servizio e delle prescrizioni relative alla partenza dalla rimessa e al rientro nella stessa)
- ALTRE VIOLAZIONI RISCONTRATE

ALLEGA:

- Copia del verbale di accertamento
- Copia della Comunicazione alla Camera di Commercio

Luogo e Data

Firma dell'Organo di vigilanza

Allegato E

MODELLO PER LE SEGNALAZIONI ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Alla Camera di Commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino

P.E.C. artigiano@to.legalmail.camcom.it

Oggetto: Informativa di accertamento di violazioni degli artt. 3 e 11 della Legge 1992 n.21 ai fini della sospensione/cancellazione dal Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

La sottoscritta Autorità di vigilanza _____
con sede in _____ recapito _____

INFORMA

che in data _____ luogo _____ è stato effettuato un controllo sull'autovettura Modello _____ targa _____ autorizzata allo svolgimento del Noleggio con conducente con provvedimento N. _____ del _____ e che durante il controllo sono state accertate le seguenti violazioni:

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 11 DELLA LEGGE 1992 N.21 (Violazione degli obblighi di compilazione e tenuta del foglio di servizio e delle prescrizioni relative alla partenza dalla rimessa e al rientro nella stessa)

ALLEGA COPIA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

Luogo e Data

Firma dell'Organo di vigilanza